

Unione Sindacale di Base

Statuto

Titolo I - Principi Costitutivi

Art. 1 - Definizione – L'UNIONE SINDACALE di BASE (in sigla USB) è la Confederazione dei sindacati di base intercategoriale nella quale si organizzano tutti i lavoratori e le lavoratrici comunque dipendenti, di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque classificato, ai lavoratori in forme cooperative nonché pensionati e disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che ne rispettino lo Statuto.

USB non ha fini di lucro. USB ha sede nazionale a Roma.

USB può decidere l'adesione ad organismi sindacali internazionali. Tale adesione dovrà essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 – Principi e scopi - La Confederazione USB:

- si propone la rappresentanza, la difesa e la promozione dei diritti economici e sociali, professionali, sindacali e culturali dei lavoratori e delle lavoratrici, da perseguire con un forte radicamento nei luoghi di lavoro e nella società, fondando la sua azione nella contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella società; raccogliendo in un progetto organico le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società;

- è una Confederazione di sindacati intercategoriale che condividono questi principi e scopi; indipendente dai partiti e organizzazioni politiche, dai padroni, dai governi;

- si basa sui principi di libertà, democrazia, solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale; su l'idea della supremazia del lavoro sul profitto e dell'uomo sull'economia; nella decisa volontà di affermare il diritto di ogni individuo al soddisfacimento dei bisogni essenziali irrinunciabili quali il diritto al lavoro, alla salute, alla casa, al reddito, ai saperi, all'assistenza sociale, ad un ambiente sostenibile; sulla volontà di garantire i massimi standard di sicurezza per i lavoratori ed i cittadini; sulla massima valorizzazione della partecipazione dei lavoratori; sulla valorizzazione delle differenze di genere, senza discriminazione alcuna e sul riconoscimento dell'identità politica di genere e sulla valorizzazione economica e sociale del lavoro di riproduzione e di cura delle donne; sui principi di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli, nel loro diritto all'autodeterminazione, nella necessità di una politica internazionale di disarmo e di riconversione dell'industria bellica e nella solidarietà internazionale fra i lavoratori; su un nuovo modello di sviluppo sostenibile attraverso la riconversione ecologica della produzione e la difesa dell'ambiente.

Scopi fondamentali di USB sono:

a) difendere e sviluppare i diritti dei lavoratori, dei disoccupati e dei pensionati, i loro interessi economici e sociali, la loro dignità morale e professionale;

b) perseguire l'obiettivo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

c) tutelare e organizzare i lavoratori atipici e più in generale i lavoratori precari, battendosi per la stabilizzazione del rapporto di lavoro;

d) difendere il diritto di sciopero e promuovere tutte le iniziative sindacali, legali ed istituzionali per estendere tale garanzia;

e) realizzare l'unità dei lavoratori, come strumento per conseguire la piena emancipazione sociale, perseguendo la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e dei settori sociali che ad essi fanno riferimento ed organizzando strumenti di coordinamento politico-sindacale atti alla riunificazione dei percorsi della conflittualità sociale e del sindacalismo alternativo;

f) ribadire il valore del conflitto come uno degli strumenti fondamentali dell'agire sindacale;

g) mirare alla piena occupazione, al diritto al lavoro e al reddito, rivendicare il miglioramento delle condizioni economiche e lavorative anche attraverso la riduzione dell'orario di lavoro;

h) garantire l'espletamento dei diritti civili e sindacali dei lavoratori sui posti di lavoro; favorire normative contrattuali e legislative, che sviluppino gli spazi di libertà e garantiscano ai lavoratori la pari dignità senza distinzione di sesso, etnia, nazionalità, religione, lingua, opinioni politiche;

i) battersi per il diritto alla casa, alla salute, al reddito minimo garantito, all'ampliamento di spazi di utilità sociale, attraverso strumenti da sviluppare sul territorio e collaborando con aggregazioni e associazioni esistenti e sperimentando nuove forme di attività sul territorio e nel sociale;

j) opporsi alle logiche di privatizzazione e di smembramento delle aziende ed alle esternalizzazioni e delocalizzazioni dei processi produttivi;

k) battersi contro il monopolio forzato della rappresentanza sindacale, per l'estensione dei diritti sindacali,

perché siano i lavoratori a scegliere da chi essere rappresentati e per la pratica della democrazia diretta, anche attraverso la costituzione di organismi di base liberamente eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca e con voto segreto, e da essi revocabili in qualsiasi momento;

- l) effettuare la contrattazione a tutti i livelli, nazionali, territoriali, aziendali, di categoria e settore;
- m) essere presente negli organismi in cui la rappresentanza sia prevista da contratti e leggi ed in quelli, italiani o esteri, in cui si definiscono indirizzi e scelte legislative, economiche e sociali relative al lavoro;
- n) sottoporre alla valutazione vincolante dei lavoratori accordi, intese e contratti, utilizzando come strumento le forme che si riterranno al momento opportune e privilegiando l'istituto referendario;
- o) favorire la circolazione dell'informazione sulle iniziative e le scelte del sindacato, anche attraverso la produzione, senza alcun fine di lucro, di pubblicazioni, siti internet.

Art. 3 - Eleggibilità - Nella Confederazione potranno assumere incarichi a livello provinciale e regionale, coloro che risulteranno iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti ad USB almeno 6 (sei) mesi prima della relativa elezione, fatta salva l'eventuale costituzione di nuove strutture ed il caso di lavoratori assunti da meno di 6 mesi. Potranno assumere cariche a livello nazionale coloro che risulteranno iscritti ad USB almeno 1 anno prima della relativa elezione, fatta salva l'eventuale costituzione di nuove strutture aziendali, l'adesione di intere strutture di altri sindacati ed il caso di lavoratori assunti da meno di 12 mesi. Ogni incarico sindacale è revocabile dall'organismo che lo ha conferito, con decisione adottata con la maggioranza del 50%+1 dei componenti dell'organismo medesimo. A tal fine la convocazione dell'organismo è dovuta qualora venga richiesta da un numero di componenti superiore a 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Art. 4 - Funzionamento - criteri generali - Gli organismi di cui all'art.6 sono composti a tutti i livelli territoriali nel rispetto proporzionale dei sindacati ad essa aderenti.

La Confederazione USB rispetta l'autonomia delle organizzazioni sindacali aderenti relativamente alle scelte sindacali che riguardano le categorie o settori di lavoratori da esse organizzate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11, formula pareri e indicazioni qualora l'azione sindacale di una organizzazione sindacale aderente possa avere ripercussioni su temi di rilevanza sindacale che riguardano la generalità dei lavoratori.

Art. 5 - Incompatibilità - I lavoratori che ricoprono cariche politiche o istituzionali non possono ricoprire cariche di direzione nella confederazione qualora siano palesemente incompatibili. Eventuali interpretazioni o deroghe al presente articolo potranno essere assunte dal Coordinamento nazionale con deliberazione adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti con un minimo pari al 50%+1 dei suoi componenti. Ove sorgano controversie la valutazione è demandata alla Commissione di Garanzia.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6 - Organismi - Gli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione USB sono automaticamente iscritti alla stessa. La Confederazione USB si struttura a livello provinciale, regionale e nazionale.

USB Provinciale è competente su tutto il territorio della provincia.

USB Regionale è competente su tutto il territorio della regione e coordina le strutture provinciali.

USB Nazionale è competente su tutto il territorio nazionale e coordina le strutture regionali

Le riunioni degli organi del sindacato sono valide quando sono presenti almeno il 50%+1 dei componenti. Negli organi del sindacato le decisioni, salva diversa e specificata maggioranza richiesta, si adottano con la maggioranza semplice del 50%+1 dei presenti al voto.

Gli Organismi della Confederazione USB sono i seguenti:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Coordinamento nazionale;
- d) l'Esecutivo nazionale
- e) la Commissione di Garanzia nazionale

Art. 7 - Congresso nazionale - Il Congresso nazionale è il massimo organo decisionale della Confederazione USB. Definisce gli orientamenti e le scelte e fissa gli obiettivi delle politiche generali del Sindacato, ai quali sono vincolate le proprie articolazioni territoriali e le Organizzazioni Sindacali aderenti. Elege il Consiglio nazionale.

Il Congresso si svolge ogni 4 anni ed è indetto dal Consiglio Nazionale. Il Congresso delibera validamente con la maggioranza semplice dei voti dei delegati salvo i casi specifici per i quali è prevista una maggioranza qualificata. Ogni eventuale modifica al presente Statuto viene approvata dal Congresso a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, con un minimo pari al 50%+1 degli aventi diritto al voto. Il Congresso può

essere convocato in via straordinaria su richiesta del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti del Consiglio nazionale.

La validità del Congresso è determinata quando è presente il 50%+1 dei delegati.

Il congresso si svolge per delegati espressi dai congressi territoriali e dalle organizzazioni aderenti in numero proporzionale agli iscritti e attraverso le modalità previste dal Regolamento congressuale.

Il conteggio del numero degli iscritti è fissato temporalmente dal Consiglio nazionale.

I congressi provinciali della Confederazione eleggono i delegati al congresso regionale che elegge i delegati al congresso nazionale, rispettando le proporzioni esistenti ai rispettivi livelli e in base ai criteri dettati dal Regolamento congressuale.

ART. 8 - Il Consiglio nazionale - E' l'organo preposto all'analisi e alla verifica dell'azione sindacale nell'ambito degli indirizzi congressuali e definisce le strategie della Confederazione sui temi di interesse generale tra un congresso e l'altro. Convoca il Congresso e ne stabilisce i criteri di svolgimento, decide sull'adesione di nuove strutture sindacali nazionali e in tal caso sull'ampliamento del numero dei membri del Coordinamento nazionale ed elegge la Commissione di Garanzia.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno di cui una per approvare il rendiconto economico e finanziario della Confederazione ed è convocato dal Coordinamento Nazionale. I componenti del Consiglio nazionale sono eletti dal Congresso in rappresentanza dei territori, delle Organizzazioni sindacali aderenti e dei settori di intervento della Confederazione USB.

Il Consiglio nazionale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, con un minimo pari al 50%+1 dei suoi componenti, potrà apportare modifiche al presente Statuto tranne che per quanto riguarda l'articolo 1 (Definizione), l'articolo 2 (Principi e scopi), l'articolo 7 (Congresso nazionale), l'articolo 14 (La Commissione di Garanzia), l'articolo 20 (Simbolo) e l'articolo 22 (scioglimento della Confederazione USB).

Art. 9 - Il Coordinamento nazionale - Il Coordinamento nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale e gestisce la normale attività del sindacato sulla base dei deliberati del Congresso e del Consiglio nazionale. Il numero dei componenti il Coordinamento nazionale è deciso dal Consiglio nazionale in base ai criteri previsti nel Regolamento Interno. Coordina l'azione delle strutture territoriali sulle tematiche di carattere generale.

Sono compiti del Coordinamento :

α) attuare i mandati congressuali e del Consiglio nazionale, definendo e deliberando sulla politica sindacale della Confederazione, su eventuali intese unitarie con altri soggetti sindacali;

β) eleggere l'Esecutivo nazionale e tra i membri di questo il rappresentante legale della Confederazione USB cui è attribuita la rappresentanza legale della Confederazione USB su tutte le materie di fronte a terzi ed in giudizio e, congiuntamente al Tesoriere nazionale, il potere di delega ai Tesorieri confederali competenti a livello territoriale, all'apertura e alla gestione di conti correnti specifici;

γ) gestire i fondi nazionali attraverso la nomina del tesoriere confederale nazionale; l'ammontare e la destinazione degli eventuali investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali;

δ) emanare il Regolamento Interno della Confederazione e quello Congressuale e convocare il Consiglio nazionale;

Il Coordinamento potrà costituire Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e quant'altro ritenuto necessario per la tutela, l'assistenza, i servizi, l'elevazione culturale e per il tempo libero dei lavoratori, dei pensionati, dei loro familiari nonché dei disoccupati e degli inoccupati. In tal caso il Coordinamento nazionale provvederà alla nomina dei relativi organismi dirigenti e, qualora ritenuto necessario, alla stesura degli Statuti. Questi organismi devono presentare al Coordinamento una relazione annuale sull'attività svolta e sulla situazione economica e patrimoniale.

Qualora nel corso del mandato, le dimissioni dal coordinamento nazionale superino il 50% del totale dei membri, l'Esecutivo dovrà provvedere all'indizione del Consiglio nazionale.

Il Coordinamento è convocato dall'Esecutivo nazionale. Può essere convocato anche da almeno 1/3 dei componenti del Coordinamento nazionale. Le deliberazioni del Coordinamento sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le situazioni per le quali è prevista la maggioranza qualificata. Il Coordinamento è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

I membri del Coordinamento decadono dal mandato dopo tre assenze ingiustificate. Ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di lavoro del Coordinamento nazionale sono previste dal Regolamento interno.

Art. 10 - L'Esecutivo Nazionale - Provvede all'attuazione delle delibere del Coordinamento nazionale. E' eletto dal Coordinamento nazionale al suo interno. Il numero dei componenti l'Esecutivo è stabilito dal Coordinamento nazionale.

I membri dell'Esecutivo rappresentano il sindacato nei confronti di tutti gli interlocutori politici e sociali e delle controparti. L'Esecutivo attua le decisioni del Coordinamento nazionale, assicura la direzione quotidiana delle attività della Confederazione, assicura i rapporti con le altre strutture del sindacato su questioni di rilevanza nazionale, coordina e mantiene contatti con le Organizzazioni Sindacali aderenti e con le articolazioni periferiche, promuove le pubblicazioni sindacali a livello nazionale, provvede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi e le attività di USB a livello nazionale, delibera su tutte le questioni che

rivestono carattere d'urgenza.

L'Esecutivo del Coordinamento rappresenta la Confederazione USB a livello internazionale.

L'Esecutivo ha la tutela del patrimonio ed amministra i fondi nazionali attraverso il Tesoriere.

Art. 11 - Organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione - Le Organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione sono tenute al rispetto del presente Statuto. Lo Statuto di ogni singola Organizzazione aderente deve contenere i principi previsti dallo Statuto Confederale.

I pensionati e quelle realtà che intervengono direttamente sul sociale e sul territorio possono costituire specifiche categorie. Le organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione possono costituire tra loro Coordinamenti finalizzati ad un migliore intervento sindacale e sociale. Sono promossi dalle Organizzazioni sindacali interessate, assumono un Regolamento Interno che deve essere approvato dal Coordinamento Nazionale della Confederazione.

Tali Regolamenti non possono essere in contrasto con gli Statuti delle singole organizzazioni, con quello Confederale e con il Regolamento Interno Nazionale e possono prevedere organismi interni al Coordinamento e una denominazione specifica.

Per la durata massima di un mandato congressuale il Coordinamento nazionale, sentita la categoria di riferimento, può deliberare l'adesione di ulteriori sindacati nazionali direttamente alla confederazione USB, mantenendo la propria denominazione accompagnata da "Aderente Confederazione USB". Le modalità dell'adesione saranno stabilite attraverso specifico accordo tra l'organizzazione richiedente e l'Esecutivo nazionale confederale USB. La delibera deve essere ratificata dal primo Consiglio o Congresso nazionale utile.

Art. 12 - USB Confederazione regionale - La struttura della Federazione USB regionale attua le politiche della confederazione sul territorio regionale; coordina l'azione dei coordinamenti provinciali sulle tematiche che riguardano il suo ambito di competenza territoriale.

Sono organi della Federazione USB regionale:

- il Congresso regionale;
- il Coordinamento regionale;
- l'Esecutivo regionale;

Il Congresso regionale elegge il Coordinamento regionale in base ai criteri previsti nel Regolamento Interno, assicurando la rappresentanza delle Organizzazioni sindacali aderenti.

Il Coordinamento regionale elegge al proprio interno l'Esecutivo regionale, il tesoriere, il rappresentante legale regionale cui è attribuita la rappresentanza legale della Federazione regionale USB su tutte le materie di fronte a terzi ed in giudizio

Il Congresso regionale si svolge, di norma, ogni 4 anni precedendo il Congresso nazionale, ed è convocato dal Coordinamento. Il Congresso si prepara e si svolge sulla base del Regolamento Nazionale. I congressi regionali eleggono i delegati al congresso nazionale, tenendo conto delle proporzioni numeriche esistenti a livello regionale in base ai criteri dettati dal Regolamento congressuale.

Art. 13 - USB Confederazione provinciale - La struttura della Federazione USB provinciale attua le politiche dell'organizzazione sul territorio provinciale.

Sono organi di USB Federazione provinciale:

- il Congresso provinciale;
- il Coordinamento provinciale;
- l'Esecutivo provinciale;

Il Congresso provinciale elegge il Coordinamento provinciale in base ai criteri previsti nel Regolamento Interno, assicurando la rappresentanza delle Organizzazioni sindacali aderenti. Il Coordinamento provinciale elegge al proprio interno l'Esecutivo provinciale, il tesoriere, il rappresentante legale provinciale cui è attribuita la rappresentanza legale della Federazione provinciale USB su tutte le materie di fronte a terzi ed in giudizio. Il Congresso provinciale si svolge, di norma, ogni 4 anni precedendo il Congresso regionale, ed è convocato dal Coordinamento. Il Congresso si prepara e si svolge sulla base del Regolamento Congressuale Nazionale. I congressi provinciali eleggono i delegati al congresso regionale, tenendo conto delle proporzioni numeriche esistenti a livello provinciale in base ai criteri dettati dal Regolamento congressuale.

TITOLO III - NORME DISCIPLINARI

Art. 14 - La Commissione di Garanzia - La Commissione di garanzia, nominata dal Consiglio nazionale, è composta da tre membri effettivi e due supplenti; elegge al suo interno un Presidente che la convoca. Nel caso di conflitti tra iscritti ed organismi e tra organizzazioni di categoria o articolazioni territoriali della confederazione e la confederazione stessa, sentite le parti decide a maggioranza; decide anche in grado di appello, in caso di ricorso promosso avverso i deliberati della Commissione di garanzia

delle categorie. In caso di dimissioni o di decadenza dei suoi membri, il Consiglio nazionale provvederà alle sostituzioni nonché, qualora le dimissioni o la decadenza interessassero tre membri su cinque, alla elezione di una nuova Commissione. La carica di membro della Commissione di Garanzia è incompatibile con quella di membro del Coordinamento.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 15 - Finanziamento - Il finanziamento della Confederazione USB si realizza con la contribuzione delle Organizzazioni sindacali aderenti nella misura e con le modalità previste dal Regolamento economico. Le eventuali ulteriori esigenze finanziarie si potranno soddisfare mediante contributi volontari e sottoscrizioni.

Art. 16 - Patrimonio - Il patrimonio della Confederazione USB è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dalla Confederazione o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo o causa. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Autonomia Amministrativa - Le strutture confederali USB (Nazionale, Federazioni Regionali e Provinciali) sono amministrativamente autonome. Il coordinamento nazionale ha la facoltà, qualora vi siano motivate ragioni di esercitare sulla struttura territoriale, un controllo amministrativo, teso ad accertare regolarità ed efficacia della gestione con lo scopo di uniformare i migliori metodi amministrativi.

Art. 18 - Rendiconto economico - L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare 1 gennaio - 31 dicembre. Il rendiconto economico annuale sarà sottoposto all'esame e all'approvazione del Coordinamento competente (territoriale e nazionale Confederale). Il Consiglio nazionale approva il rendiconto economico e finanziario della Confederazione a livello nazionale. L'approvazione avviene a maggioranza semplice entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una volta approvato il rendiconto economico e finanziario sarà depositato presso la sede competente del sindacato e a disposizione degli iscritti che ne fanno richiesta.

Art. 19 - I Tesorieri - I Tesorieri sono eletti dal Coordinamento competente e sovrintendono all'amministrazione del sindacato applicando le indicazioni del coordinamento che li ha eletti, hanno l'obbligo di ripartire le quote degli iscritti ai vari livelli dell'organizzazione nelle prescrizioni previste dal regolamento interno e di predisporre il competente bilancio annuale.

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Coordinamento nazionale e sovrintende all'amministrazione del sindacato a livello confederale nazionale. Su delega del rappresentante legale nazionale apre e gestisce il conto corrente nazionale confederale. In presenza di gravi ed urgenti motivi e fino alla cessazione di essi, il tesoriere nazionale congiuntamente al rappresentante legale nazionale, previa deliberazione dell'esecutivo nazionale, revoca la delega al tesoriere competente a livello territoriale e ne assume le funzioni pro tempore. Congiuntamente al rappresentante legale nazionale delega i Tesorieri confederali competenti a livello territoriale, all'apertura e alla gestione di conti correnti specifici. Redige obbligatoriamente ogni anno il rendiconto economico finanziario che il Coordinamento nazionale confederale sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale entro il primo quadrimestre di ogni anno. Ogni iscritto ha il diritto di prendere visione del bilancio nazionale. Le ulteriori modalità e specifiche competenze dei Tesorieri sono regolate dal Regolamento economico.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20 - Simbolo - La Confederazione USB assume il simbolo e la bandiera allegati al presente statuto. Le Organizzazioni sindacali aderenti devono obbligatoriamente utilizzare lo stesso simbolo e la stessa bandiera.

Art. 21 - Regolamento Interno nazionale - Il Regolamento Interno regola la vita interna della Confederazione USB e comprende il Regolamento di gestione contabile- amministrativo. E' redatto e modificabile dal Coordinamento nazionale confederale con maggioranza di 2/3 dei presenti.

Art. 22 - Scioglimento della Confederazione USB - Lo scioglimento della Confederazione è deliberato da un congresso confederale straordinario con una maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto. In caso di scioglimento il congresso straordinario delibera con la stessa maggioranza suddetta sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Norma finale - Per quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle normative legislative in materia.